

COPIA

MOD 4 P.S.C.



18

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
Servizio Polizia Amm.va e Sociale
Div. I - Sez. II

N.559/C.10294.10089.D(1)2

Roma, 12 luglio 1995

OGGETTO: Associazioni di volontariato aventi come fini la promozione di iniziative di lotta alla microcriminalità.

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>A O S T A</u>
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, per conoscenza:	
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	<u>TRIESTE</u>
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	<u>LORO SEDI</u>
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO NELLA VALLE D'AOSTA	<u>A O S T A</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>R O M A</u>
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>R O M A</u>

Si è recentemente avuto modo di constatare che, analogamente a quanto accade da tempo in altri Paesi, hanno cominciato ad operare anche sul territorio nazionale associazioni che si prefiggono, in un generico quadro di attività di promozione sociale e di tutela delle fasce cittadine più deboli, di svolgere attività di prevenzione e vigilanza anticrimine, principalmente attraverso pattugliamenti

COPIA



Ministero dell'Interno

- 2 -

delle strade e delle aree urbane maggiormente a rischio, effettuati da appartenenti ai predetti sodalizi, resi riconoscibili da contrassegni o vestiario uniforme, talvolta di tipo militare.

Le attività in parola hanno assunto un carattere di servizio, generalmente svolto gratuitamente, ma talvolta anche, secondo quanto è stato segnalato in alcuni casi, in cambio di offerte di denaro, corrisposte soprattutto da titolari di esercizi commerciali dell'area pattugliata.

Poiché siffatte iniziative, per la loro novità, possono suscitare dubbi di non poco conto in ordine alla loro natura giuridica, alla loro liceità, ed ai limiti entro i quali esse vanno eventualmente ricondotte, si ritiene di fornire alcune indicazioni di carattere generale.

Va premesso, al riguardo, che le attività in parola, pur considerate alla luce del fondamentale diritto di associazione garantito dall'art.18 della Costituzione, non possono prescindere dai riferimenti normativi che disciplinano, da una parte, le attività di volontariato (cfr. L.11 agosto 1991, n.266), dall'altra, l'esercizio in forma associata di attività soggette a licenza o autorizzazione (cfr. art.8 TULPS), e, dall'altro ancora, dai divieti imposti dal legislatore in relazione a determinate condotte, indipendentemente dallo svolgimento di queste in forma associata (art. 18 Cost.), ovvero in relazione agli stessi fini perseguiti dalle associazioni (es.: D.Lg n.43/1948; L. n.645/1952; L. n.654/1975; L.n.17/1982; art.74 D.P.R. n.309/1990; artt. 270 e seg., 416 e seg. C.P.).

E' evidente, quindi, che l'attenzione che va riservata all'argomento deve essere concentrata, oltre che sugli scopi che i sodalizi si prefiggono, anche e soprattutto sulle modalità concrete di svolgimento delle attività.

Ciò posto, si rileva che se le iniziative tendenti a recare assistenza e sollievo alle persone più deboli ed agli emarginati costituiscono lodevoli manifestazioni di solidarietà sociale, ben più complessa appare la valutazione delle iniziative messe in atto al fine di prevenire e combattere la



Ministero dell'Interno

- 3 -

"microcriminalità".

In proposito, va innanzi tutto precisato che le Associazioni in questione, seppure animate da un nobile spirito di collaborazione con le istituzioni, non sono autorizzate a svolgere alcun tipo di attività che in qualche maniera si sovrapponga o ricalchi gli atti o le funzioni delle Forze di polizia o di altre Pubbliche Autorità. E' evidente, infatti, che ove ciò si verificasse, si verrebbe a concretare l'ipotesi delittuosa dell'usurpazione di pubbliche funzioni punita dall'art.347 c.p..

In realtà gli aderenti ai più volte ricordati sodalizi, quando si ripropongono di perseguire scopi sociali di tal genere, non godono di posizioni privilegiate o di potestà diverse da quelle che l'ordinamento riconosce, in generale, ai soggetti privati.

Alla luce delle considerazioni sopra espresse si deve ritenere che le iniziative rivolte a contrastare i fenomeni criminosi possono consistere nella segnalazione e denuncia di reati e nella prestazione di soccorso ed assistenza alle vittime di essi, ed in quelle altre forme di collaborazione con le istituzioni che il legislatore ha consentito e, in taluni casi, imposto (cfr. artt.593 e 652 c.p.) alla generalità dei cittadini, sempre, comunque, con carattere di occasionalità.

Si ritiene altresì applicabile, nelle circostanze previste dalla norma, che sottolineano, appunto, l'occasionalità ed eventualità dell'azione, l'art.383 c.p.p., che prevede, per tutti i cittadini che colgono nella flagranza l'autore di un delitto perseguibile d'ufficio, la possibilità di procedere al suo arresto, per consegnarlo senza ritardo agli organi della polizia giudiziaria.

L'esercizio di detta facoltà non dovrà in nessun caso essere il frutto un'attività specificamente preordinata alla ricerca per l'accertamento di reati o per la cattura dei responsabili, che l'ordinamento riserva esclusivamente agli organi di polizia giudiziaria.

Un secondo profilo di interesse, sul quale si richiama l'attenzione delle SS.LL., è che sodalizi in parola non devono



Ministero dell'Interno

- 4 -

comportare l'esercizio di attività private che l'ordinamento consente di svolgere soltanto previo il conseguimento di uno specifico titolo autorizzatorio (attività di investigazione o di vigilanza privata).

In particolare, appare evidente che l'espletamento di "ronde", di per sé non differisce da analoghi servizi svolti nel quadro delle attività di vigilanza su beni privati per i quali è prescritta la licenza dell'art.134 TULPS.

Premesso che non può rivestire un carattere scriminante il fatto che le "ronde" in parola siano svolte da personale disarmato appartenente ad associazioni senza finalità di lucro, l'attenzione dovrà rivolgersi soprattutto nei casi in cui i pattugliamenti e le altre analoghe attività vengono svolti su incarico conferito da titolari di esercizi pubblici e commerciali, i quali corrispondono anche donativi in denaro. In assenza di specifici riferimenti giurisprudenziali, si ritiene che, nelle predette circostanze, che configurano attività soggette alla disciplina dell'art.134 TULPS (vigilanza privata), debba esserne contestato l'esercizio arbitrario (art.140 medesimo TULPS), rimettendo, in definitiva, all'Autorità giudiziaria la relativa qualificazione giuridica del fatto.

L'attenzione va poi soffermata su talune delle più frequenti modalità con cui sono svolte le attività di cui trattasi.

Premesso che - è vietato (art. 498 c.p.) portare abusivamente in pubblico divise o segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, e che l'Autorità militare è tenuta a vigilare sull'uso delle uniformi per evitare confusioni con quelle delle Forze Armate e dei Corpi armati dello Stato ed a esprimersi sui modelli sottoposti all'approvazione del prefetto (cfr. art.278 del regolamento di presidio approvato con D.M. 19.5.1973, di cui si unisce copia), l'adozione di uniformi da parte dei sodalizi in parola dovrà, in ogni caso, essere preceduta da specifica richiesta di autorizzazione rivolta al Prefetto.



Ministero dell'Interno

- 5 -

Lo svolgimento di pattugliamenti delle strade cittadine, purchè contenuto nei limiti di cui si è detto sopra, non è su bordinato ad alcun atto di assenso da parte della Pubblica Am ministrazione.

Fuori di tale ipotesi, giova far presente che l'eventuale porto d'armi non potrà essere rilasciato per l' esercizio delle attività di cui trattasi, per le quali non può ricoscersi la necessità di andare armati, e che anche coloro che siano già in possesso del permesso di porto d'armi, per motivi inerenti ad altre attività o esigenze, non potranno farne uso che per fini di difesa personale.

E' implicito, in tale finalità d'uso e nel carattere dei servizi dei volontari in questione, che l'eventuale porto dell'arma deve escludere ogni ingiustificata ostentazione del la stessa.

Tutto ciò premesso si rappresenta la necessità che le SS.LL. riservino la massima attenzione ai fenomeni associativi in argomento e che vigilino affinché le iniziative cui essi danno luogo si svolgano solo al fine di perseguire scopi legititimi e mantengano le proprie azioni nei limiti di cui si è detto sopra.

In particolare si è dell'avviso che la liceità o meno dell'opera delle associazioni in parola dovrà essere valutata avendo riguardo al complesso delle iniziative promosse o messe in essere.

E' solo, infatti, per mezzo di questa analisi globale che sarà possibile ricostruire la reale natura dei sodalizi e le finalità che essi perseguono.

Per altro, al fine di consentire a questo Ministero di avere piena conoscenza della portata e dell' evoluzione del



Ministero dell'Interno

- 6 -

fenomeno in argomento si raccomanda ai Sigg. Prefetti di svolgere un attento monitoraggio, comunicando a questo Dipartimento l'avvio, nelle rispettive province, di attività consimili a quelle descritte.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL MINISTRO

[Handwritten signature]

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 5

[Handwritten signature]

STG/D/sm

[Handwritten mark]

provo la diramazione, in via sperimentale, della presente
e provvisoria del Regolamento sul Servizio Territoriale e
idio (Servizio di Presidio, Bandiere, Insegne, Onori, Ceri-
e Visite) edizione Maggio 1973.

pubblicazione abroga:
Regolamento sul Servizio Territoriale e di Presidio — pub-
blicazione n. 4792 dello S.M.E. — edizione 1948 e successive
ampe;
Regolamento su le bandiere, le insegne, gli onori e le visite
SG11 della Marina Militare — edizione provvisoria ot-
re 1954;

Regolamento su le bandiere, le insegne, gli onori, le visite,
precedenze, le riviste e le parate — OD 8 dello S.M.A. —
edizione 1961;

te le altre disposizioni contrarie o non conformi alle pre-
nti.
che vigano affianco le anzidette.
19 Maggio 1973.

Niccolare si è dell'avviso che il MINISTRO
alle associazioni in parola dove essere ve-
roo al complesso delle iniziative promosse.

Tanassi

ART. 278

Spetta al comandante militare territoriale di regione la vigilanza sull'uso, da parte di enti e organizzazioni civili di uniformi che possono confondersi con quelle dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza.

Al comandante militare territoriale di regione viene deferito, dal prefetto, l'esame di figurini (in duplice esemplare) di uniformi di corpi non dipendenti dallo Stato, come: corpi musicali, istituti di educazione, servizi pubblici, ecc. Egli, prima di dare parere favorevole, deve assicurarsi che non abbia nessuna somiglianza, nel loro insieme, con i fregi distintivi in uso per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica e la Guardia di Finanza.

Restituirà un esemplare del figurino al prefetto con le eventuali osservazioni o modifiche, trattando la seconda copia presso il comandante.

Trattandosi di figurini aventi somiglianza con le uniformi della Marina, dell'Aeronautica o della Guardia di Finanza, il comandante militare territoriale di regione, prima di emettere il parere, deve trasmetterli rispettivamente al comando in capo di dipartimento militare marittimo, ai comandi di regione aerea competenti per territorio o al comandante della Guardia di Finanza.

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
NELLA VALLE D'AOSTA
AL COMANDANTE MILITARE TERRITORIALE
NELLA VALLE D'AOSTA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
AL COMANDO GENERALE DELLA ARMATA DEL CARABINIERI

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
AL COMANDO GENERALE DELLA ARMATA DEL CARABINIERI

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
AL COMANDO GENERALE DELLA ARMATA DEL CARABINIERI

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
AL COMANDO GENERALE DELLA ARMATA DEL CARABINIERI

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
AL COMANDO GENERALE DELLA ARMATA DEL CARABINIERI

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
AL COMANDO GENERALE DELLA ARMATA DEL CARABINIERI

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
AL COMANDO GENERALE DELLA ARMATA DEL CARABINIERI

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
AL COMANDO GENERALE DELLA ARMATA DEL CARABINIERI

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
AL COMANDO GENERALE DELLA ARMATA DEL CARABINIERI